

TUTELA E AGEVOLAZIONI PER GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Normativa di riferimento: Legge 5 febbraio 1992, n.104: “Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

La normativa in questione va ovviamente integrata con la disciplina dei congedi e dei permessi per maternità, come disciplinata nel T.U. sulla tutela della lavoratrice madre e del lavoratore padre, già esposta in precedenza (D.lgs. 151/2001).

LA DISABILITA':	<p>Si definiscono persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.</p> <p>La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.</p> <p>Le persone disabili e i loro familiari hanno diritto ad alcune agevolazioni fiscali ed assistenziali.</p>
------------------------	---

<u>1) IL PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE E I PERMESSI PER MATERNITÀ</u>	<p>I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a particolari agevolazioni:</p> <p>a) per i figli fino a tre anni: <u>prolungamento del congedo parentale</u>. Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto</p>
--	---

	<p>a prolungare il congedo parentale fino al compimento del terzo anno di età del bambino. <u>In alternativa</u>, la madre o il padre hanno diritto a <u>una o due ore</u> (a seconda della durata dell'orario di lavoro) <u>di permesso giornaliero retribuito</u>, fino al terzo anno di età del bambino;</p> <p><u>N.B. questi permessi sono cumulabili con quelli ordinari per l'allattamento, stabiliti dal D.lgs. 151/01, purchè a scelta tra uno dei due genitori, mentre il cumulo non può essere fruito da entrambi i genitori insieme.</u></p> <p><u>Invece, in caso di figlio disabile grave di età inferiore a i tre anni e di un altro figlio di età inferiore ad un anno, è prevista la fruizione del cumulo di entrambi i riposi giornalieri anche da parte di ambedue i genitori.</u></p> <p>b) oltre il terzo anno di età e fino ai 18 anni di età del figlio: tre giorni di permessi mensili retribuiti, anche frazionabili in ore, da utilizzare anche in maniera continuativa. I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.</p> <p>I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto, perchè non lavora o perchè svolge lavoro autonomo.</p> <p>I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.</p> <p><u>I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.</u></p> <p>Se un genitore gode del congedo parentale, l'altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e il congedo parentale.</p> <p>La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.</p> <p><u>È importante sottolineare che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, i</u></p>
--	--

	<p>permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga, disoccupata o in pensione, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo, disoccupato o pensionato.</p>
--	---

<p>A) LA DOMANDA:</p>	<p>Per avere diritto ai permessi è necessario presentare <u>un modulo di domanda, corredato dai documenti che provino la disabilità</u>, agli uffici Inps e al proprio datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps oppure sul sito <u>www.inps.it, nella sezione "moduli"</u>. Ogni domanda, per essere presa in esame, deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall'articolo 1, comma 783 della legge 296/06.</p>
------------------------------	---

<p>B) CHI PAGA:</p>	<p>I permessi per assistenza alle persone con disabilità sono retribuiti dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps. L'indennità è erogata <u>direttamente dall'Inps</u> per il lavoratori agricoli secondo le modalità indicate nella domanda.</p>
----------------------------	---

<p>3) IL CONGEDO <u>“STRAORDINARIO”</u></p>	<p>-di cosa si tratta:</p> <p>per l'assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario indennizzato. La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.</p>
<p>A) BENEFICIARI:</p>	<p>- tra gli altri, i genitori, naturali o adottivi e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità, se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>- il figlio non è coniugato o non convive con il</p>

	<p>coniuge;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge del figlio non lavora o è lavoratore autonomo; - il coniuge del figlio ha espressamente rinunciato a usufruire del congedo per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo. <p><u>Se i figli sono minorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza.</u></p> <p>In caso di figli maggiorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.</p> <p><u>I genitori non possono utilizzare il congedo contemporaneamente.</u></p> <p>L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.</p>
--	---

<p>B) LA DOMANDA:</p>	<p>La domanda di congedo straordinario (i moduli Hand4 per i genitori, Hand5 per fratelli e sorelle, Hand6 per il coniuge e Hand7 per i figli, sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli") deve essere <u>presentata all'Inps in duplice copia</u>. La copia, che viene restituita dall'Inps per ricevuta, va presentata al datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegata la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell'handicap.</p> <p>Da ricordare: Ogni domanda, per essere presa in esame, deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall'articolo 1, comma 783 della legge 296/06.</p>
------------------------------	---

C) REQUISITI PER OTTENERLO:	Sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle speciali agevolazioni previste dalla legge sull'handicap e sopra indicati (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento del congedo parentale, permessi orari retribuiti).
D) LA DURATA:	Il congedo ha la <u>durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa</u> che costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Il congedo <u>può essere frazionato a giorni, settimane, mesi.</u>
E) L'INDENNITA':	Il congedo viene retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione in godimento o quella effettivamente percepita nell'ultimo mese che precede il congedo. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo pari, per il 2009, a € 43.276,13. Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa e l'indennità va riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

<u>3) ALTRE AGEVOLAZIONI</u>	
- asili nido:	a) inserimento agevolato presso asili nido: è garantito al bambino da 0 a 3 anni, portatore di handicap, come stabilito dall'art.12, comma 1, della legge 104/92;
- classi separate per garantire	b) agevolazioni nella frequentazione degli

<p>l'istruzione:</p>	<p>istituti scolastici e per l'istruzione: il comma 9 dell'art.12, legge 104/92, stabilisce che ai minori portatori di handicap, soggetti all'obbligo scolastico e che siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, vengono istituite classi ordinarie, qualis ezioni staccate della scuola, di convenzione con il Ministero della Sanità ed altri Enti preposti: a tali classi, possono ammettersi anche i minori ricoverati nei centri di degenza. <u>La frequenza di tali classi</u>, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte, è equiparata ad ogni effetto alla <u>frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.</u></p>
<p>- agevolazioni fiscali:</p>	<p>c) agevolazioni fiscali: come sancito dall'art.32 legge 104/92, modificato dal D.L. 330/94, convertito nella legge 473/94, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità e menomazione, per la parte eccedente L.500 mila (oggi circa 250 euro), sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto tali oneri per sé o per le persone indicate nell'art.433 cod. civ., tra cui, appunto, i figli minori portatori di handicap.</p>
<p>- scelta della sede lavorativa più vicina:</p>	<p>d) sede lavorativa: il comma 5 dell'art.33 legge 104/92, oltre a disciplinare le fruizioni di congedi e permessi speciali per i lavoratori-genitori di figli portatori di handicap, prevede altresì che essi abbiano il diritto di <u>scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio</u>, ove possibile e <u>a condizione che assistano con il minore portatore di handicap.</u> Tale disposizione si applica anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.</p>